

SEZIONE PRIMA

Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2026, n. 321

Misure di prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Disposizioni per la stagione estiva 2026.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 10 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia (art. 42 della l. r. 12 maggio 2004 n. 7);

VISTO l'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'art. 650 del Codice penale;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, soggetti al rischio di stress termico e di colpi di calore, con esiti anche letali;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 15 (Misure generali di tutela), 28 (Oggetto di valutazione), 41 (Sorveglianza sanitaria), 181 (Valutazione dei rischi) e 180 (agenti fisici: microclima) del D. Lgs. n. 81 del 2008, deve essere assicurata l'attività di sorveglianza sanitaria e che tale attività si rende indifferibile e urgente, in base a numerosi studi e fonti istituzionali (INAIL, OMS, CDC), in favore dei soggetti più vulnerabili agli effetti negativi del caldo per ragioni fisiologiche, cliniche e sociali (anziani, migranti, donne in gravidanza e soggetti con patologie croniche o in trattamento farmacologico), impegnati in attività lavorative durante le ondate di calore;

CONSIDERATO che l'INAIL nell'ambito del progetto Workclimate (Inail-CNR), rende disponibile in tempo reale sul sito web www.workclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

PRESO ATTO che, nell'incontro tenutosi il 29 maggio 2026 con le Organizzazioni sindacali e datoriali, sono stati illustrati e condivisi i contenuti della presente ordinanza;

RITENUTO, pertanto, nell'esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuiti al Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, di dover emanare un provvedimento finalizzato a ridurre i rischi per la salute derivanti dalla prolungata esposizione al sole, in particolare, dei lavoratori che operano, in tutte le aree e le zone del territorio pugliese, nei settori di seguito elencati allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per l'incolumità degli stessi;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTA la relazione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia prot. n. 0320921/2025 del 16/06/2025;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2025, n. 1010 recante *"Linee di indirizzo per la protezione*

dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Presa d'atto. - Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Approvazione".

RITENUTA la necessità di disporre l'obbligo di attuare misure organizzative e preventive a tutela della salute e igiene pubblica nei settori ove l'attività è svolta in ambienti termici severi;

RITENUTA le necessità, altresì, di disporre l'obbligo di sorveglianza sanitaria dei soggetti vulnerabili impegnati in attività lavorative svolte in ambienti termici severi;

RITENUTA quindi la necessità, per tutte le aree o zone del territorio pugliese interessate dallo svolgimento di lavoro nei settori di seguito elencati, con esposizione prolungata al sole, di disporre, fino al 15 settembre 2026, il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00 segnali un livello di rischio "ALTO";

emana la seguente

ORDINANZA

Articolo 1

(Finalità e contesto)

1. La presente Ordinanza contingibile e urgente è emanata ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di prevenire i rischi sanitari derivanti dall'esposizione prolungata a temperature elevate e radiazione solare durante eventi climatici estremi sempre più frequenti e intensi, connessi ai cambiamenti climatici, attraverso misure organizzative e preventive finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. L'Ordinanza è adottata sulla base delle evidenze epidemiologiche e scientifiche disponibili in materia di stress termico ambientale e delle previsioni meteoclimatiche fornite dal sistema Workclimate, sviluppato da INAIL e CNR, con particolare riferimento ai lavoratori impegnati in attività outdoor o in ambienti termici severi caratterizzati da elevato impegno fisico, delle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare della Conferenza delle Regioni del 19 giugno 2025, nonché della Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2025, n. 1010 *"Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Presa d'atto. - Piano di intervento per la prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Approvazione."*
3. Ai sensi di quanto previsto dalle citate linee guida, si fa presente che il rischio da radiazione solare è presente solo negli ambienti outdoor, mentre il rischio da calore può essere presente anche negli ambienti *indoor* quando non siano opportunamente isolati e climatizzati e le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne o presentino un *layout* non favorevole al raggiungimento di una situazione di *comfort*.
4. L'Ordinanza è finalizzata a ridurre il verificarsi di malori, infortuni e patologie correlate allo *stress* termico, sia con riferimento al rischio da esposizione che a quello da calore, promuovendo modelli organizzativi del lavoro compatibili con la tutela della salute, la prevenzione e l'adattamento climatico.
5. Le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità che non possano essere differiti, fermo restando l'obbligo di adozione di idonee misure organizzative e operative finalizzate a ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello compatibile con la tutela della salute e sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 2

(Campo di applicazione)

1. La presente Ordinanza si applica su tutto il territorio regionale alle attività lavorative svolte in ambienti *outdoor* o in ambienti confinati privi di adeguata ventilazione o raffrescamento nei quali si determinino condizioni microclimatiche severe, caratterizzati da esposizione diretta o indiretta a carico termico elevato, con particolare riferimento alle attività ad elevato dispendio energetico fisico, ed è volta a contrastare sia il rischio da esposizione che il rischio da calore.
2. Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano, in particolare, ai lavoratori operanti:
 - nel settore agricolo e forestale;
 - nel settore florovivaistico;
 - nelle serre e nei tunnel agricoli;
 - nelle cave;
 - nei cantieri edili e stradali;
 - nelle attività di logistica di piazzale e di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, svolte all'aperto mediante velocipedi, ciclomotori o altri mezzi di mobilità individuale;
 - in ulteriori attività caratterizzate da esposizione prolungata al sole o da esposizione al calore e significativo impegno fisico.
3. Fermo quanto previsto al comma precedente, con riferimento alle lavorazioni, le disposizioni della presente Ordinanza si applicano in particolare:
 1. alle attività agricole e forestali svolte all'aperto, con particolare riferimento:
 - a) alla raccolta manuale o meccanizzata di prodotti agricoli stagionali;
 - b) alle lavorazioni in campo;
 - c) alla movimentazione manuale o meccanizzata di merci e materiali;
 - d) alle attività caratterizzate da elevato impegno fisico e limitata disponibilità di aree ombreggiate;
 2. alle attività agricole e florovivaistiche svolte in serre, tunnel agricoli o altri ambienti confinati o semi-confinati privi di adeguato raffrescamento naturale o artificiale nei quali si determinino condizioni microclimatiche severe;
4. Ai fini della presente Ordinanza, sono considerati ambienti termici severi gli ambienti nei quali condizioni climatiche, temperatura, umidità, ventilazione o irraggiamento solare possano determinare un rischio rilevante per la salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 3

(Disposizione di divieto)

1. È fatto divieto di svolgere attività lavorativa nei settori di cui all'art. 2 in condizioni di esposizione prolungata al sole o di esposizione a condizioni microclimatiche severe, nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni in cui la mappa Worklimate riferita a *"lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa"*, fascia oraria delle ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".
2. Il monitoraggio e la consultazione delle mappe devono essere effettuati quotidianamente tramite il portale ufficiale www.worklimate.it prima dell'avvio delle attività lavorative.
3. Restano fermi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di valutazione del rischio microclimatico e di adozione delle misure necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Articolo 4

(Disposizioni operative per i datori di lavoro)

1. Nei giorni in cui il sistema Worklimate segnali un livello di rischio "MODERATO" o "ALTO" per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adotta misure organizzative e preventive finalizzate alla riduzione del rischio da *stress* termico e

alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

2. In particolare, il datore di lavoro o suo delegato:
 - a) rimodula gli orari di lavoro, privilegiando lo svolgimento delle attività nelle fasce orarie meno esposte al rischio termico;
 - b) assicura pause di recupero in aree ombreggiate o adeguatamente raffrescate, con disponibilità continua di acqua potabile fresca;
 - c) riduce, ove possibile, l'impegno fisico richiesto ai lavoratori e promuove sistemi di rotazione del personale nelle attività maggiormente esposte;
 - d) fornisce idonei dispositivi e indumenti traspiranti o protettivi rispetto all'esposizione solare e al calore, compatibilmente con le lavorazioni svolte e con i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente;
 - e) garantisce adeguata informazione ai lavoratori sui rischi derivanti dallo *stress* termico, sui sintomi precoci del colpo di calore e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche mediante strumenti e materiali multilingue;
 - f) promuove sistemi di sorveglianza reciproca tra lavoratori ("sistema del compagno") finalizzati all'identificazione precoce di situazioni di malessere correlate al calore;
 - g) adotta specifiche misure organizzative a tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili individuati dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria.
3. I datori di lavoro sono altresì tenuti al rispetto delle *"Indicazioni operative per la prevenzione degli effetti delle elevate temperature sulla salute e sicurezza sul lavoro"* approvate con Deliberazione Della Giunta Regionale 22 luglio 2025, n. 1010 e dei relativi Indirizzi operativi adottati dalla competente struttura regionale;
4. Le misure di cui al presente articolo costituiscono misure minime di prevenzione e non sostituiscono gli ulteriori obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di valutazione del rischio microclimatico e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sussiste l'obbligo di provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro, e i loro rappresentanti, vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.

Articolo 5

(Disposizioni per la tutela dei soggetti vulnerabili)

1. Nella valutazione e nella gestione del rischio da stress termico, il datore di lavoro, per il tramite del medico competente e nell'ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presta particolare attenzione ai lavoratori maggiormente esposti al rischio per condizioni sanitarie, fisiologiche o di fragilità sociale, linguistica o abitativa.
2. In particolare, devono essere considerate situazioni di maggiore vulnerabilità:
 - età avanzata;
 - gravidanza;
 - patologie croniche;
 - assunzione di trattamenti farmacologici che aumentino la suscettibilità allo stress termico;
 - condizioni di fragilità sociale, linguistica o abitativa suscettibili di incidere sulla prevenzione e gestione del rischio da calore.
3. Nel corso della sorveglianza sanitaria, il medico competente può esprimere prescrizioni o limitazioni temporanee connesse all'esposizione al calore e al microclima severo.
4. In presenza di prescrizioni o limitazioni formulate dal medico competente, il datore di lavoro adotta misure organizzative compatibili con le condizioni del lavoratore, incluse, ove necessario:
 - la rimodulazione degli orari di lavoro;
 - l'assegnazione a mansioni compatibili;
 - la riduzione dell'esposizione alle attività maggiormente esposte al rischio termico;
 - l'esclusione temporanea dalle lavorazioni in condizioni di esposizione severa al calore.
5. Restano fermi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sorveglianza sanitaria e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 6

(Durata e sanzioni)

1. La presente Ordinanza ha efficacia immediata e resta valida fino al 15 settembre 2026.
2. La Regione Puglia può aggiornare, con successivi atti amministrativi o comunicazioni operative, i settori interessati, le fasce orarie, i criteri tecnici di applicazione e le misure organizzative previste dalla presente Ordinanza, sulla base dell'evoluzione climatica, delle evidenze scientifiche e degli aggiornamenti dei sistemi previsionali di rischio.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
4. Restano ferme le responsabilità e gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 7

(Comunicazione e vigilanza)

1. La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale.
2. L'Ordinanza è trasmessa, a cura della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, ai Prefetti, ai Sindaci dei Comuni pugliesi, ai Direttori delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Aziende e ai Direttori SPeSAL dei Dipartimenti di Prevenzione delle Sanitarie Locali, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, alle Direzioni regionali di INPS e INAIL, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali maggiormente rappresentative, alla Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia e.
3. La Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale assicura la diffusione capillare delle misure previste dalla presente Ordinanza, anche mediante materiali informativi multilingue e strumenti di comunicazione rivolti ai settori maggiormente esposti al rischio da stress termico. Il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, provvederà inoltre a predisporre e avviare una campagna di sensibilizzazione e di informazione specifica rivolta ad imprese, lavoratori e operatori della sicurezza volta ad accrescere la consapevolezza sui rischi da calore nei luoghi di lavoro e la cultura della prevenzione in ambito lavorativo, da attuarsi attraverso diverse modalità e con il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza e territoriali, nonché a promuovere, in seno al Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.lgs. 81/2008, momenti di confronto periodico sul tema.
4. Il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale provvederà, inoltre, a mettere a disposizione nei portali regionali un form per le segnalazioni delle situazioni di rischio in cui non sono state rispettate le disposizioni della presente Ordinanza che saranno successivamente oggetto di comunicazione agli organi di controllo.
5. Le autorità sanitarie e gli organi competenti in materia di vigilanza verificano l'applicazione della presente Ordinanza, con particolare riferimento:
 - alla consultazione del sistema Workclimate;
 - all'adozione delle misure organizzative previste dall'art. 4;
 - alla disponibilità di acqua potabile e aree di recupero;
 - all'attuazione delle prescrizioni del medico competente;
 - all'informazione resa ai lavoratori sui rischi derivanti dallo stress termico.
6. Le attività di vigilanza e prevenzione sono svolte nell'ambito delle competenze previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 8

(Clausola di salvaguardia)

1. Restano salvi gli ulteriori obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di

valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché eventuali disposizioni più favorevoli adottate dai datori di lavoro ai fini della prevenzione del rischio da stress termico.

2. Restano altresì salvi i provvedimenti adottati dai Sindaci nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, purché compatibili con la presente Ordinanza e orientati a garantire un livello di tutela della salute non inferiore a quello previsto dal presente provvedimento.

3. Resta salvo altresì quanto previsto dalla Deliberazione Della Giunta Regionale 22 luglio 2025, n. 1010 e dai successivi indirizzi operativi adottati dalle competenti strutture regionali.

4. Le disposizioni della presente Ordinanza devono essere interpretate e applicate in coerenza con i principi di prevenzione, precauzione e adattamento climatico, al fine di garantire condizioni di lavoro compatibili con la tutela della salute e della dignità dei lavoratori.

5. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Bari, 29 maggio 2026

DECARO